



Università
per Stranieri
di Perugia

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL SENATO ACCADEMICO
DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA**

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Senato Accademico, ai sensi degli articoli 6 "Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali" e 10 "Senato Accademico" dello Statuto di Ateneo, nonché della Parte Seconda, Titolo I "Norme generali sul funzionamento degli Organi" e Titolo II "Norme speciali sul funzionamento degli Organi di governo" del Regolamento di Ateneo.

Art. 2 Convocazione e ordine del giorno

Il Senato Accademico si riunisce in seduta ordinaria sulla base di un calendario definito all'inizio di ogni anno e, in ogni caso, almeno una volta ogni tre mesi. Il Senato è convocato dal Rettore.

Il Senato può essere, altresì, convocato in via straordinaria ogniqualvolta le circostanze lo richiedano. La convocazione può anche essere disposta su motivata richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio. In tal caso il Senato deve essere convocato dal Rettore entro 20 giorni dalla richiesta.

Il Servizio di supporto agli Organi Collegiali (nel prosieguo Servizio di supporto) predispone l'ordine del giorno sulla base delle proposte pervenute dalle strutture amministrative attraverso la procedura *Titulus organi*, nonché tenendo conto di eventuali richieste avanzate dai componenti del Collegio al Rettore. Il Rettore, previo visto del Direttore Generale, sottoscrive l'atto di convocazione, in cui sono fissati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

L'eventuale integrazione dell'ordine del giorno, in corso di seduta, da parte del Rettore può avvenire solo previo consenso di tutti i presenti.

L'atto di convocazione è pubblicato all'Albo Ufficiale del sito istituzionale d'Ateneo, nonché nell'Area Riservata al Senato Accademico e notificato tramite posta elettronica a tutti i componenti del Collegio almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di motivata urgenza.

Qualora un'adunanza non sia stata calendarizzata, nelle more della convocazione a firma del Rettore, il Servizio di supporto provvede con congruo anticipo a comunicarne la data ai componenti del Senato, mediante posta elettronica. La mancata comunicazione anche ad uno solo dei componenti invalida l'adunanza, a meno che alla seduta partecipino tutti i componenti non convocati con ciò sanando l'invalidità.

Art. 2 bis. Convocazione delle adunanze in modalità telematica o mista

In caso di necessità e urgenza, l'adunanza del Senato Accademico può essere convocata dal Rettore in modalità telematica.

Per adunanza in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale nella quale i componenti partecipano a distanza, da un luogo diverso da quello normalmente previsto nella convocazione, fatta eccezione per il Presidente, il Segretario Verbalizzante e il funzionario della struttura di supporto all'Organo i quali, di norma, sono presenti contestualmente in sede.

Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica o tramite Area Riservata ai componenti dell'Organo, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.

Il Rettore può altresì autorizzare lo svolgimento dell'adunanza in modalità mista. Per adunanza in modalità mista si intende l'adunanza dell'organo collegiale svolta in presenza, con la partecipazione a distanza, mediante video/audio-conferenza, di uno o più componenti.

Art. 3 Modalità di acquisizione della documentazione e delle proposte di delibera

Il Servizio di supporto provvede a confermare o comunicare tramite posta elettronica alle strutture amministrative dell'Ateneo le date fissate per le adunanze e le scadenze dei termini di presentazione delle proposte che andranno a confluire nell'ordine del giorno. Entro i termini stabiliti le strutture possono segnalare alla segreteria del Rettore anche argomenti da inserire tra le comunicazioni ai fini di una presa d'atto del Collegio.

Le proposte di delibera relative agli argomenti da iscriverne nell'ordine del giorno, comprensive dell'eventuale documentazione allegata, devono pervenire attraverso l'apposita procedura *Titulus Organi*, di norma, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'adunanza e comunque entro il termine comunicato.

La proposta di deliberazione, eventualmente corredata da una relazione tecnica, viene inserita nella procedura *Titulus Organi* dal soggetto responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria o da un suo delegato. La proposta deve contenere:

- L'indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità (presupposti di diritto)
- I presupposti di fatto
- Le considerazioni di merito e di opportunità (motivazione) a sostegno della deliberazione
- La proposta di dispositivo

La proposta viene sottoposta alla valutazione preventiva del Responsabile della struttura (se diverso da chi ha curato l'inserimento nella procedura) e del Responsabile dell'Area di riferimento (se presente), e infine, per il tramite del Servizio di supporto, trasmessa per l'approvazione al Direttore Generale.

A conclusione dell'iter sopradescritto l'argomento viene inserito nell'ordine del giorno. Tutta la documentazione istruttoria è resa disponibile ai Senatori mediante l'utilizzo dell'Area Riservata.

Art. 4 Presidenza

Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore.

In caso di impedimento o assenza del Rettore, le funzioni di presidente sono assunte dal Prorettore.

Art. 5 Segretario verbalizzante

Partecipa alle adunanze del Senato Accademico senza diritto di voto il Direttore Generale, o persona da lui delegata, che svolge le funzioni di segretario.

Il Segretario è assistito e coadiuvato dal personale del Servizio di supporto.

Art. 6 Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze è necessario che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Per maggioranza si intende il minimo numero intero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti.

Qualora un componente voglia abbandonare definitivamente o temporaneamente l'adunanza prima dello scioglimento, ha l'obbligo di segnalarlo manifestamente al segretario verbalizzante.

Art. 7 Svolgimento delle adunanze

Le sedute degli organi collegiali dell'Università non sono pubbliche.

Il personale del Servizio di supporto presenza all'adunanza per la gestione degli adempimenti amministrativi connessi.

Possono intervenire alle adunanze titolari di funzioni istituzionali, dipendenti dell'Università o esperti e tecnici esterni al fine di fornire opportuni chiarimenti su determinate questioni in relazione all'ordine del giorno. L'intervento di soggetti esterni all'adunanza deve essere autorizzato dal Rettore. Questi ultimi non possono assistere all'assunzione delle deliberazioni.

Il Rettore, verificato che tutti i Senatori sono stati convocati regolarmente e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida l'adunanza, rinviandola nel caso contrario.

L'ordine del giorno ha il fine di preordinare l'esame delle materie da sottoporre al Collegio.

Il Rettore, verificata la sussistenza di motivi di necessità ed urgenza tali da richiedere una discussione immediata, può integrare l'ordine del giorno con un argomento non previsto; l'accettazione da parte di tutti i presenti sana la mancata iscrizione nell'atto di convocazione. A tal fine la proposta di delibera relativa all'integrazione deve essere acquisita prima della votazione.

In casi eccezionali, verificata la sussistenza di motivi di necessità ed urgenza tali da richiedere una discussione immediata, la trattazione degli argomenti già inseriti nell'ordine del giorno per i quali non sia stata preventivamente resa disponibile la relativa documentazione, è subordinata al consenso della maggioranza dei presenti, in tal caso la relativa proposta di delibera è formulata dal Rettore preliminarmente alla votazione.

È compito del Rettore sottoporre le proposte di delibera relative ai singoli argomenti previsti dall'ordine del giorno.

Il Rettore dirige e modera la discussione, concedendo la parola a chi si prenoti ad intervenire e limitandola nel caso di abusi.

Al termine della discussione, il Rettore pone in votazione la proposta di delibera proclamandone l'esito.

Alla voce Varie ed eventuali vengono trattati gli argomenti che, su proposta del Rettore, del Direttore Generale o di componenti del Collegio, sono stati aggiunti in corso di seduta all'ordine del giorno previo consenso di tutti i presenti. Tra le Varie ed eventuali non possono essere messe in votazione proposte che comportino scelte di indirizzo di politica universitaria e impegni di spesa.

Interrogazioni e mozioni possono essere presentate durante la trattazione dell'ordine del giorno o nell'ambito delle Varie ed eventuali. Sulle interrogazioni il Rettore può dare risposta seduta stante, nella seduta successiva ovvero per iscritto.

La mozione, volta a promuovere una deliberazione dell'Organo su un determinato argomento, è presentata al Rettore in forma scritta e riporta con precisione il testo che si vuole sottoporre al voto.

Le mozioni non riguardanti argomenti presenti nell'ordine del giorno vengono di norma discusse nell'adunanza successiva.

Art. 7 bis. Svolgimento delle adunanze in modalità telematica o mista

Le adunanze in modalità telematica devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- la reciproca percezione diretta e uditiva tra tutti i partecipanti
- l'identificazione di ciascuno di essi
- l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.

Gli strumenti a distanza dell'Ateneo devono assicurare:

- la riservatezza della seduta
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità
- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file
- la contemporaneità delle decisioni
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.

In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente annulla la votazione, *che dovrà essere ripetuta compatibilmente con il raggiungimento del numero legale.*

Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese tramite chat o, in caso di impedimento tecnico, mediante alzata di mano o appello nominativo.

La votazione nel corso di adunanze in modalità telematica non è consentita quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali è obbligatorio il ricorso allo scrutinio segreto, *salvo adozione di un sistema certificato di anonimizzazione dell'espressione di voto a distanza.*

Le adunanze in modalità mista hanno luogo ogniqualvolta, a seguito di impedimento alla partecipazione in presenza di uno o più componenti, il Presidente autorizzi la partecipazione in modalità telematica, su motivata istanza fatta pervenire almeno tre giorni prima.

Nelle riunioni in modalità mista, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni di cui ai primi due capoversi del presente articolo. Pertanto, tutti i Senatori che partecipano, in presenza o a distanza, al fine di consentire il collegamento simultaneo su un piano di parità, necessitano dell'utilizzo di adeguate tecnologie telematiche mediante mezzi propri o messi a disposizione dall'Ateneo.

Corre l'obbligo, per i Senatori che partecipano a distanza alle adunanze in modalità mista, di non prendere parte alle votazioni disposte mediante scrutinio segreto. Qualora tale mancata partecipazione comprometta il raggiungimento del numero legale, la votazione dovrà essere rinviata a una successiva adunanza.

Art. 8 Deliberazioni dell'organo

La volontà del Collegio si estrinseca in atti che si qualificano deliberazioni.

Il Rettore a seguito della discussione sul punto all'ordine del giorno formula la proposta di deliberazione definitiva che può anche essere difforme dalla proposta preventivamente trasmessa ai componenti del Collegio.

Al fine dell'adozione della deliberazione, laddove il Collegio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi, può essere sentita la struttura proponente ovvero può essere rinviata motivatamente la trattazione, dandone conto nel verbale dell'adunanza.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui le delibere devono essere adottate con quorum funzionali differenti in base a norme legislative o statutarie.

In particolare, per l'approvazione di modifiche statutarie, del regolamento di Ateneo, del regolamento di amministrazione e contabilità, del regolamento didattico, l'adozione degli atti deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo collegiale.

In caso di parità di voti prevale il voto del Rettore, se dichiarato. Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta il rigetto della proposta. La scelta delle modalità di votazione spetta al Rettore, salvo diverso orientamento espresso a maggioranza dei presenti, fra uno dei seguenti modi:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- per votazione segreta su schede da inserire in apposita urna.

In ogni caso, nelle deliberazioni concernenti le persone che si risolvano in giudizi attinenti la sfera di riservatezza delle stesse, la votazione deve avvenire mediante scheda segreta.

È consentita la "votazione tacita ed implicita" allorché, dopo la proposta del Rettore e la discussione preliminare, i componenti dell'organo collegiale, invitati dal Rettore ad intervenire nel dibattito per esprimere il loro eventuale dissenso, non accolgono tale invito: in tal caso il silenzio dei membri del Collegio ha valore di assenso e la proposta del Rettore si intende approvata all'unanimità.

L'astensione può essere manifestata unicamente:

- con dichiarazione espressa, nel caso di votazione per alzata di mano o per appello nominale;
- mediante scheda bianca nel caso di votazione segreta.

Gli astenuti devono essere computati nella formazione del quorum funzionale. Non si considerano astenuti, bensì assenti, i membri che si allontanano dalla sala dell'adunanza al momento della votazione.

La deliberazione collegiale si perfeziona con la proclamazione del risultato da parte del Rettore a seguito dell'accertamento dell'esito del voto e dell'esistenza e validità delle condizioni che hanno concorso alla formazione della volontà del Collegio.

La deliberazione deve contenere la sintesi delle ragioni alla base delle decisioni condivise dalla maggioranza dei votanti, nello specifico:

- l'indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità (presupposti di diritto)
- i presupposti di fatto
- le considerazioni di merito e di opportunità (motivazione) a sostegno della deliberazione
- il dispositivo.

Art. 9 Esecutività e pubblicità delle delibere

Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive, salvo i casi in cui il Collegio ritenga di differirne l'esecuzione.

Fermo restando il principio generale della non pubblicità dei lavori dell'organo collegiale, sono comunque pubblici:

- gli atti scritti relativi agli avvisi di convocazione ed alle eventuali comunicazioni scritte
- gli atti deliberativi adottati dal Collegio.

Tutti i partecipanti alle adunanze dell'Organo sono tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni avvenute nell'ambito dell'organo stesso.

Per l'immediata esecuzione delle decisioni, il Servizio di supporto, attraverso la procedura *Titulus Organi*, compila l'apposito *report* contenente per ciascun argomento all'ordine del giorno l'esito della relativa proposta (approvata, approvata con modifica, respinta o rinviata), con indicazione del numero progressivo dell'eventuale deliberazione e del relativo protocollo. Tale riepilogo è consultabile dalle strutture amministrative.

La struttura organizzativa dell'Ateneo competente a dare attuazione alla decisione provvede a comunicarla alle altre strutture amministrative coinvolte nel procedimento.

Ciascun atto deliberativo, una volta perfezionato a cura del Servizio di supporto, è messo a disposizione della struttura proponente attraverso la procedura *Titulus Organi*. Copia dell'atto deliberativo può essere rilasciata su richiesta dal Servizio di supporto.

I membri del Collegio possono chiedere di conoscere i modi e i tempi di attuazione delle deliberazioni adottate.

Art. 10 Verbalizzazione ed estratti

Il verbale dell'adunanza va redatto per iscritto in forma sintetica e chiara dal Segretario verbalizzante avvalendosi del Servizio di supporto. Esso deve contenere:

- il giorno, l'ora ed il luogo della riunione
- l'ordine del giorno
- i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati e ingiustificati
- l'indicazione del numero legale necessario ai fini della valida costituzione del Collegio e l'accertamento in ordine alla sussistenza di tale numero
- l'ordine di discussione degli argomenti
- la sintesi degli interventi
- l'indicazione dei membri cui incombe l'obbligo di non partecipazione
- le proposte messe a votazione
- il numero dei votanti
- il numero di voti necessario per l'adozione della deliberazione
- l'esito della votazione e la proclamazione fattane dal Rettore
- la firma del Segretario e del Rettore.

Nel verbale deve essere annotato ogni avvenimento rilevante verificatosi durante la seduta. Una rappresentazione sintetica degli interventi va trascritta nel verbale nel caso in cui concretizzi una proposta da esaminare e discutere o una dichiarazione di dissenso o di astensione dalla votazione. A seguito di espressa richiesta di trascrizione nel verbale degli interventi da parte dei Senatori, il Rettore invita gli stessi a produrre il testo delle dichiarazioni in forma scritta. Tale testo deve essere depositato in corso di seduta o fatto pervenire al Servizio di supporto entro i tre giorni lavorativi successivi allo svolgimento dell'adunanza. Il segretario verbalizzante verificherà l'aderenza del testo ricevuto per iscritto con quanto espresso nel corso della riunione.

Il verbale ha valore di atto pubblico e fa fede, fino a querela di falso, di quanto in esso attestato.

Il verbale deve essere, di norma, approvato nella seduta immediatamente successiva. A tal fine, il verbale è inviato ai componenti dell'Organo a seguito della convocazione della seduta successiva a quella a cui il verbale si riferisce.

In caso di urgenza il verbale può essere redatto, letto ed approvato seduta stante. Copia del verbale approvato in adunanza viene in seguito trasmessa ai componenti dell'organo dal Servizio di supporto.

Nell'ultima adunanza del Collegio in scadenza di mandato, il verbale può essere approvato seduta stante o, in alternativa, inviato ai fini dell'approvazione tramite email a tutti i componenti risultati presenti, i quali devono far pervenire eventuali rilievi entro cinque giorni; decorso tale termine il verbale è considerato approvato.

In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte seduta stante. Ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione, tenuto conto in ogni caso delle esigenze di sintesi e della rilevanza della rettifica ai fini della ricostruzione del processo decisionale. Si può procedere inoltre alla correzione del verbale in caso di errori materiali rilevati in sede di approvazione.

L'archiviazione dei verbali ha luogo in forma elettronica, secondo gli standard di garanzia stabiliti dalla normativa vigente.

I verbali antecedenti l'adozione del formato elettronico sono raccolti in uno o più volumi relativi ad ogni anno. All'interno del volume i verbali sono collocati uno di seguito all'altro, senza interruzioni o spaziature ed in ordine cronologico. Le eventuali cancellature o correzioni debbono essere effettuate in modo da permettere la lettura delle parole cancellate o corrette, e debbono essere convalidate dalla firma del Rettore e del Segretario. I volumi contenenti i verbali sono conservati a cura della segreteria amministrativa dell'organo. Essi debbono avere le pagine numerate progressivamente e contrassegnate con il timbro dell'Ateneo. La sigla del Rettore è apposta su ogni pagina del verbale.

A supporto della verbalizzazione, le sedute del Collegio sono registrate.

Dopo l'approvazione del verbale le deliberazioni sono pubblicate, a cura del Servizio di supporto agli Organi Collegiali, sul sito web dell'Ateneo, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

Gli estratti del verbale sono rilasciati su richiesta a seguito dell'approvazione del verbale medesimo da parte dell'Organo.

Per la consultazione del verbale si applicano le norme per il diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il relativo Regolamento d'Ateneo.

Art. 10 bis. Verbalizzazione delle riunioni a distanza o in modalità mista

In caso di riunione a distanza, nel verbale devono essere indicati il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, nonché i nominativi dei componenti presenti tramite collegamento a distanza e le modalità del collegamento stesso. Nel verbale si deve, altresì, dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Nelle riunioni in modalità mista devono essere annotati nel verbale i nominativi dei Senatori presenti in sede e di quelli collegati a distanza.

Art. 11 Responsabilità dei Senatori

È dovere dei componenti del Senato Accademico partecipare alle adunanze. I componenti impossibilitati a partecipare ad un'adunanza sono tenuti a produrre in forma scritta una motivata richiesta di giustificazione, indirizzata e inoltrata al Rettore e al Servizio di supporto. L'accettazione della stessa giustificazione è rimessa alla prudente valutazione del Rettore.

La decadenza da una carica collegiale discende dalla mancata partecipazione a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo. In ogni caso, trascorso un anno dalla nomina, la decadenza discende, altresì, dalla mancata partecipazione a un terzo delle adunanze del Collegio.

Le dimissioni da una carica devono essere espresse in forma scritta e devono essere rivolte al Rettore, che ne prende atto.

La sopravvenuta incompatibilità determina la cessazione dalla carica.

Il componente del Collegio, che si trovi in una situazione di incompatibilità in relazione ad una questione contenuta nell'ordine del giorno, deve astenersi dal partecipare alla discussione ed alla successiva votazione e deve lasciare la sala dell'adunanza.

La situazione di incompatibilità dei membri del Collegio sussiste nel caso in cui gli stessi abbiano un interesse diretto o indiretto in relazione alla questione sottoposta all'esame del Collegio, in quanto portatori di situazioni individuali o familiari incidenti con l'oggetto della deliberazione.

Nell'ipotesi in cui l'interessato non adempia al suo dovere di astensione, spetta al Rettore escluderlo dalla discussione e dalla votazione, previo motivato provvedimento del Collegio.

Art. 12 Commissioni consiliari del Senato Accademico

Allo scopo di provvedere in modo più approfondito e sollecito all'esercizio delle competenze attribuite al Senato Accademico, può costituire proprie Commissioni permanenti, competenti per settori omogenei e che durano in carica fino alla scadenza dell'organo che le ha costituite, ovvero straordinarie, con durata e competenze stabilite dalla stessa delibera di costituzione.

Le Commissioni permanenti, in relazione ai settori di competenza, possono proporre al Rettore l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.

Le Commissioni consiliari sono presiedute dal Rettore o da un suo delegato, e possono avere potere consultivo e referente.

Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Rettore. L'esito tipico dell'attività svolta dalle Commissioni è l'elaborazione di una relazione, da presentare al Rettore perché la sottoponga all'esame di questo.

I componenti delle Commissioni decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Per le funzioni di segreteria le Commissioni sono coadiuvate dal Servizio di supporto agli Organi collegiali.

Per il funzionamento delle commissioni si osservano, per quanto applicabili, le norme relative alle adunanze del Senato Accademico.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.